



*Traduzione*<sup>1</sup>

**Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale**

Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (qui di seguito «parti contraenti») intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore hanno firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta<sup>2</sup> (qui di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa») e hanno riconosciuto che detta Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari;

considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (qui di seguito «standard comune di comunicazione di informazioni») è stato elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 per contrastare l'elusione e l'evasione fiscali e migliorare l'adempimento fiscale;

considerando che la legislazione delle rispettive Giurisdizioni impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni;

considerando che la legislazione delle parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione;

considerando che l'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso lo scambio automatico di informazioni, e consente alle parti contraenti di definire la portata e le modalità di tali scambi;

considerando che le parti contraenti dispongono i) di misure adeguate per garantire che le informazioni ricevute in virtù del presente Accordo restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese proce-

<sup>1</sup> Dal testo originale in inglese.

<sup>2</sup> RS 0.652.1

ture consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e risorse destinate a risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o domande di scambi e ad applicare le disposizioni della sezione 4 del presente Accordo);

considerando che, in conformità con il diritto interno applicabile, ciascuna parte contraente considera sufficienti le prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati, comprese le disposizioni necessarie per la protezione dei dati personali, offerte dall'altra parte contraente;

considerando che le parti contraenti intendono concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale sulla base del reciproco scambio automatico di informazioni secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa, ferme restando le prescrizioni in materia di confidenzialità e altre tutele ivi contemplate, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa;

considerando che le parti contraenti confermano l'esistenza di meccanismi appropriati in entrambe le Giurisdizioni che consentono ai contribuenti di denunciare volontariamente i redditi e i valori patrimoniali non dichiarati,

*le parti contraenti hanno convenuto quanto segue:*

## **Sezione 1**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) «Singapore»: la Repubblica di Singapore;
- b) «Svizzera»: la Confederazione Svizzera;
- c) «parte contraente»: la Repubblica di Singapore o la Confederazione Svizzera, a seconda dei casi;
- d) «autorità competente»:
  - i) per quanto concerne Singapore, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, e
  - ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- e) «istituto finanziario singaporiano»:
  - i) qualsiasi istituto finanziario residente a Singapore, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori di Singapore, e
  - ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente a Singapore, se la succursale è situata a Singapore;
- f) «istituto finanziario svizzero»:

- 
- i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e
  - ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;
- g) «istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanziario singaporiano o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;
  - h) «conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione singaporiano o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Singapore o in Svizzera;
  - i) «conto oggetto di comunicazione singaporiano»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;
  - j) «conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone svizzere oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;
  - k) «persona singaporiana»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Singapore secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente a Singapore;
  - l) «persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;
  - m) «numero d'identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d'identificazione fiscale singaporiano o svizzero;
  - n) «numero d'identificazione fiscale singaporiano»: un numero di riferimento fiscale singaporiano;
  - o) «numero d'identificazione fiscale svizzero»:
    - i) per le persone fisiche, il numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

- ii) per gli enti, il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010<sup>4</sup> sul numero d'identificazione delle imprese;
- p) «standard comune di comunicazione»: lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 così come è stato recepito dalle legislazioni nazionali delle parti contraenti.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l'Accordo, purché questa definizione sia conforme a quella che figura nello standard comune di comunicazione di informazioni. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto interno), il senso attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l'Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale parte contraente prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della medesima parte contraente.

## Sezione 2

### Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni, ciascuna autorità competente raccoglie ogni anno le informazioni ottenute in virtù di tali norme e specificate al paragrafo 2 e le scambia automaticamente con l'altra autorità competente.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di Singapore in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione svizzero e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione singaporiano:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data di nascita e, per la Svizzera e se l'istituto finanziario svizzero dispone di tale informazione, il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche) per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un ente che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione, è identificato come avente una o più persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo, il nome, l'indirizzo e il numero o i numeri d'identificazione fiscale dell'ente e il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data di nascita e, per la Svizzera e se l'istituto finanziario svizzero dispone di tale informazione, il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;

- 
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
  - c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione;
  - d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
  - e) per i conti di custodia:
    - 1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione; e
    - 2) i proventi totali lordi derivanti dall'alienazione o dal riscatto di valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
  - f) per i conti di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione; e
  - g) per tutti gli altri conti, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

### **Sezione 3**

#### **Tempi e modalità dello scambio di informazioni**

1. Ai fini dello scambio di informazioni secondo la sezione 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della parte contraente che comunica le informazioni.
2. Ai fini dello scambio di informazioni secondo la sezione 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
3. In relazione alla sezione 2 paragrafo 2, le informazioni per il 2018 e tutti gli anni seguenti devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno

civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le Giurisdizioni sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile secondo la portata dello scambio definita alla sezione 2 e le procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione.

4. Le autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»).

5. Le autorità competenti concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

## **Sezione 4**

### **Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione**

Un'autorità competente informa l'altra autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta oppure che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.

L'autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto interno per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

## **Sezione 5**

### **Confidenzialità e protezione dei dati**

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte alle prescrizioni in materia di confidenzialità e ad altre tutele previste dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa, incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate. Lo scambio avviene, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele stabilite in virtù del diritto interno dall'autorità competente che comunica i dati.

2. Ciascuna autorità competente notifica immediatamente all'altra autorità competente qualsiasi violazione delle prescrizioni sulla confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle misure di tutela, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

## **Sezione 6**

### **Consultazioni e modifiche**

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo, ciascuna autorità competente può chiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta attuazione dell'Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle parti contraenti. Salvo disposizione contraria, tale modifica ha effetto dal primo giorno del

mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data dell'ultima firma del consenso scritto o dall'ultima notifica scambiata ai fini del presente consenso scritto.

## **Sezione 7**

### **Durata dell'Accordo**

1. Ciascuna parte contraente notifica all'altra parte contraente la conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima di queste notifiche. Le parti contraenti convengono che, fino alla sua entrata in vigore, il presente Accordo è applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2018. Una parte contraente può denunciare l'applicazione provvisoria dell'Accordo, notificando per scritto all'altra parte contraente di non volervi aderire. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale notifica, data a seguito della quale gli obblighi derivanti dall'Accordo non sono più vincolanti.

2. Una parte contraente può sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il presente Accordo comunicando per scritto all'altra parte contraente che quest'ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto all'Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza da parte di una parte contraente delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati del presente Accordo e della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Fatto a Ginevra il 17 luglio 2017 in due esemplari originali in tedesco e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di  
Singapore:

Alexander Karrer

Sostituto del Segretario di Stato

Segreteria di Stato per le questioni  
finanziarie internazionali SFI

Huey Min Chia-Tern

Commissaria delegata

Autorità fiscale di Singapore



## Verbale concordato

In occasione di diversi incontri e per corrispondenza, tra le delegazioni della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Singapore è intercorso uno scambio di opinioni relativo alla conclusione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (qui di seguito «Accordo»).

All'atto della firma dell'Accordo:

- a) le delegazioni della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Singapore hanno preso nota della Dichiarazione congiunta del 17 luglio 2017 del Dipartimento federale delle finanze e dell'Autorità monetaria di Singapore concernente la cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari (allegato I del presente Protocollo);
- b) la delegazione della Repubblica di Singapore ha confermato che la Repubblica di Singapore ha la facoltà di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite nella notifica della Confederazione Svizzera (allegato II del presente Protocollo).

Per la delegazione svizzera:

Fabrice Filliez

Ambasciatore  
Capo sostituto della divisione Fiscalità

Segreteria di Stato per le questioni  
finanziarie internazionali SFI

Per la delegazione di Singapore:

Huey Min Chia-Tern

Commissaria delegata (internazionale,  
inchiesta e gruppo fiscale indiretto)

Autorità fiscale di Singapore

**Allegato I****Dichiarazione congiunta  
concernente la cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari**

*Il Dipartimento federale delle finanze svizzero*

*e*

*l'Autorità monetaria di Singapore,*

memori delle buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore;

considerando l'Accordo tra Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore relativo alla cooperazione in materia fiscale firmato in data odierna;

riconoscendo le strette relazioni tra i loro settori finanziari, contraddistinti da mercati aperti e interconnessi a livello internazionale,

*hanno convenuto quanto segue:*

Entrambe le Giurisdizioni confermano l'intenzione di continuare e intensificare la loro cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari nel quadro del dialogo finanziario svizzero-singaporiano e:

- i) mantengono lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma della presente Dichiarazione congiunta e valutano opportunità che consentano di facilitare e migliorare ulteriormente la reciproca fornitura di servizi finanziari, e
- ii) discutono e valutano opportunità che consentano di rafforzare vicendevolmente la stabilità e l'integrità dei loro mercati finanziari.

Fatto a Singapore il 17 luglio 2017 in due esemplari.

Per il Dipartimento federale delle finanze:      Per l'Autorità monetaria di Singapore:

**Allegato II****NOTIFICA CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E SCAMBIATI SECONDO L'ACCORDO TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI FINANZIARI PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE**

1. In virtù della sezione 5 dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale firmato dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica di Singapore (qui di seguito «Accordo»), con la presente l'autorità competente della Svizzera notifica all'autorità competente di Singapore che le trasmetterà le informazioni menzionate nella sezione 2 dell'Accordo se Singapore applica alle informazioni scambiate secondo l'Accordo le tutele di cui ai paragrafi 3–10 della presente notifica atte a garantire la dovuta protezione dei dati personali, conformemente alla procedura prevista dal diritto interno svizzero.

2. Resta inteso che Singapore applica le prescrizioni sulla protezione dei dati conformemente al suo diritto interno.

**Definizioni**

3. Ai fini della presente notifica si intende per:

- a) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione o trasferimento, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione;
- c) «autorità competente»: il significato che gli attribuisce la sezione 1 dell'Accordo.

**Diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera in virtù dell'Accordo**

4. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno il diritto di accesso ai loro dati personali trattati dall'autorità competente di Singapore. Sono fatte salve le domande di accesso abusive o le domande che potrebbero pregiudicare l'accertamento, la verifica, la riscossione o il recupero delle imposte, il perseguimento penale in relazione alle imposte o il trattamento dei dati da parte dell'autorità competente di Singapore.

5. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno inoltre il diritto di rettifica, di modifica o di cancellazione dei dati personali che si rivelano inesatti. In caso vi siano sospetti fondati circa la legittimità della domanda, l'autorità competente di Singapore può richiedere ulteriori giustificativi prima di procedere in tal senso.

6. Qualora l'autorità competente della Svizzera informi l'autorità competente di Singapore di avere trasmesso dati personali inesatti, l'autorità competente di Singapore rettifica, modifica oppure cancella opportunamente tali dati.

### **Diritto di ricorso**

7. Le persone fisiche devono avere il diritto di presentare ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, qualora l'uso scorretto dei dati personali trasmessi dall'autorità competente della Svizzera, operato dall'autorità competente di Singapore, cagioni loro danno.

### **Sicurezza dei dati**

8. L'autorità competente di Singapore è tenuta ad adottare misure per la protezione dei dati personali trasmessi dall'autorità competente della Svizzera contro l'accesso, la modifica e la comunicazione non autorizzati.

### **Conservazione dei dati**

9. L'autorità competente di Singapore garantisce che i dati personali siano conservati in un formato che consenta l'identificazione della persona interessata solo per il tempo necessario ai fini dell'Accordo o per l'ulteriore trattamento dei dati personali e, in ogni caso, in conformità dei termini di prescrizione contemplati nella legislazione fiscale nazionale di Singapore.

### **Uso delle informazioni trasmesse**

10. Le informazioni trasmesse dall'autorità competente della Svizzera in virtù dell'Accordo possono essere utilizzate unicamente ai fini previsti dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e dallo stesso Accordo. Tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente della Svizzera.

La presente notifica ha validità finché all'autorità competente di Singapore non venga notificata la modifica.